



Roma, 16 FEB. 1991 19

ENSE - SEGRETERIA
06208 | 26 II 9'
POSTA IN ARRIVO

Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste

DIREZIONE GENERALE
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

M. Ente Nazionale delle Sementi
Elette
Via F. Wittgens 4

20100 MILANO

Divisione
Prot. N.°

III Prod. Vegetali

004731/30782

OGGETTO: Legge n. 1096 del 25 novembre 1971; D.P.R. 1065 dell'ottobre 1973 e successive modificazioni.

In aggiunta alle disposizioni tecniche, approvate da questo Ministero con provvedimento del 23 marzo 1973, ed ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. in oggetto, si comunica che per quanto attiene la presentazione delle domande di ammissione al controllo, le stesse, oltre a quanto previsto nelle relative disposizioni tecniche applicative ed a parziale modifica delle medesime, dovranno essere inoltrate all'ENSE dalle sole ditte sementiere.

Al fine inoltre della certificazione del predetto materiale, unitamente alla domanda di visita in campo, da presentare da parte delle ditte sementiere, deve essere acquisita da codesto Ente, copia autentica dell'atto contenente l'accordo per la moltiplicazione del seme tra le parti (ditta sementiera ed azienda agricola moltiplicatrice) debitamente sottoscritto.

Tale accordo dovrà contenere in particolare i seguenti elementi:

- 1) cognome, nome, indirizzo ed eventualmente, ragione e sede sociale dei contraenti;
- 2) estremi della licenza di produzione della ditta sementiera;
- 3) denominazione ed ubicazione dell'azienda agricola moltiplicatrice;
- 4) specie, varietà, partita di certificazione ENSE del seme impiegato, appezzamento e relativa superficie destinata alla produzione delle sementi (con relativa planimetria) e presumibile quantità del raccolto in natura;
- 5) norme tecniche di coltivazione stabilite tra le parti;
- 6) autorizzazione delle parti all'ENSE di comunicare al costitutore o al responsabile della conservazione in purezza della varietà, i quantitativi di sementi ufficialmente certificati ottenuti dall'accordo di moltiplicazione;





Roma, 19

*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

DIREZIONE GENERALE
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

All

Divisione

Prot. N.º

OGGETTO:

- 2 -

- 7) impegno del produttore-selezionatore (ditta sementiera) a segnalare all'ENSE l'eventuale cessione ad altra ditta sementiera del prodotto ottenuto dall'accordo di moltiplicazione;
- 8) obbligo delle parti ad informare immediatamente l'ENSE sul cambio di destinazione d'uso di una partita riconosciuta idonea all'atto del controllo ufficiale e successivamente ritenuta parzialmente o totalmente inidonea ad usi sementieri in conseguenza di eventi legati a condizioni agronomiche, climatiche o tecniche.

Per quanto attiene l'accordo economico intercorso tra le parti (eventuale oggetto di un atto riservato) si precisa che lo stesso può non essere trasmesso all'ENSE.

L'integrazione delle prescrizioni di cui in premessa si rende necessaria per una più puntuale trasparenza e controllo della produzione e commercio delle sementi certificate, per una maggiore tutela dei diritti dei costitutori ed in generale per conseguire un miglioramento qualitativo degli investimenti in agricoltura.

IL MINISTRO

53.BOT1/gg